

ATTIVITÀ UE DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA

- Publicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza:** E' stato pubblicato il 18 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale UE il [Regolamento \(UE\) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza \(c.d. Recovery Fund\)](#). Il dispositivo da 672,5 miliardi di euro è al centro dello sforzo straordinario per la ripresa dell'UE, *Next Generation EU*, lo strumento da 750 miliardi di euro concordato dai leader dell'UE nel luglio 2020. Tale dispositivo per la ripresa e la resilienza aiuterà gli Stati membri ad affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID-19, garantendo nel contempo che le loro economie intraprendano le transizioni verde e digitale e diventino più sostenibili e resilienti. Per ricevere il sostegno a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, i piani dei paesi dell'UE devono definire un pacchetto coerente di **riforme e investimenti in sei settori d'intervento**: transizione verde; trasformazione digitale; occupazione e crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza; politiche per la prossima generazione, comprese istruzione e competenze. I paesi europei hanno tempo fino al 30 aprile 2021, di norma, per presentare i loro piani in cui sarà definito il loro programma di riforme e investimenti fino al 2026. La Commissione valuterà il piano presentato dallo Stato membro entro due mesi dalla presentazione ufficiale e formulerà quindi una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Quest'ultimo adotterà tale decisione entro quattro settimane dall'adozione di tale proposta. Approvato il piano sarà possibile versare allo Stato membro un anticipo del 13% delle risorse a lui destinate. **L'erogazione è tuttavia subordinata alla approvazione** da parte di tutti i 27 Stati membri dell'UE, conformemente alle rispettive norme costituzionali, **della [decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea](#)**, in base alla quale *alla Commissione è conferito il potere di contrarre sui mercati dei capitali prestati per conto dell'Unione per un importo massimo di 750000 milioni di euro*. Al momento 7 Stati soltanto hanno provveduto alla ratifica.
- Orientamenti per l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" nel quadro dei Piani nazionali di ripresa e resilienza.** Il 18 febbraio sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale UE anche gli [Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza](#). Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (cfr. sopra) stabilisce che **nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza debba arrecare danno agli obiettivi ambientali** ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia¹. La valutazione dei piani deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna **riforma** e ciascun **investimento**) inclusa nel piano sia conforme al **principio "non arrecare un danno significativo"** (DNSH, "**do no significant harm**"). Il principio DNSH va interpretato in relazione ai **sei obiettivi ambientali** contemplati: *mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse*

¹ Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tramite la definizione di un sistema di classificazione ("tassonomia") delle attività economiche ecosostenibili.

marine; economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; prevenzione e riduzione dell'inquinamento nell'aria, nell'acqua o nel suolo; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. La Commissione non può valutare positivamente il piano di ripresa se una o più misure non sono conformi a questo principio. Nell'[allegato IV](#) degli orientamenti vengono fornite delle simulazioni esemplificative di valutazione alla luce del principio DNSH. Tra gli **esempi di interesse del settore delle costruzioni**: es. 1 - Misure di efficienza energetica in edifici esistenti, es. 2 - Gestione dei rifiuti (trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione); es. 4 - Infrastrutture di trasporto (strade).

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE

**24 febbraio-
12 marzo 2021**

- Si svolgeranno il 24 e il 26 febbraio una [serie di webinar sulla Tassonomia UE](#) nel quadro della finanza sostenibile.
- Si svolgerà il **9 marzo** la riunione del **WG "Appalti pubblici" della FIEC**, avente per oggetto la concorrenza sleale delle imprese di Stato cinesi.

SINTESI EVENTI PASSATI

- **Dal 2023 in Francia vietato locare abitazioni che consumano più di 450kWh per m² all'anno:** Il 15 febbraio il Ministero della Transizione ecologica (*Ministère de la Transition écologique*) francese ha annunciato una [revisione della diagnosi di rendimento energetico \(DPE - diagnostic de performances énergétiques\)](#) degli edifici. Il nuovo metodo di calcolo del rendimento energetico terrà conto delle caratteristiche dell'abitazione (anno di costruzione, isolamento, tipo di finestra, sistema di riscaldamento, ecc.). Inoltre, mentre fino ad ora solo il riscaldamento e l'acqua calda sono stati presi in considerazione, per il futuro lo sarà anche il consumo di energia per l'illuminazione. Il nuovo DPE entrerà in vigore il 1° luglio 2021 per le abitazioni in affitto o in vendita come parte della lotta contro i "setacci energetici". Il DPE è stato creato nel 2006 per fornire informazioni sul rendimento energetico di un'abitazione su una scala da "A" a "G". Le etichette "F" e "G" del nuovo DPE designeranno le abitazioni qualificate come "setacci energetici" non appena entrerà in vigore. **Queste due categorie di abitazioni dovranno essere ristrutturate o rischiano di essere escluse dal mercato degli affitti entro il 2028, con due tappe intermedie: la prima, già prevista, nel 2023 con il divieto di stipulare nuovi contratti di locazione per le abitazioni più energivore (più di 450kWh per m² all'anno), e una seconda nel 2025.**
- **Progetto Pilota "Tecniche integrate per il rafforzamento sismico e l'efficienza energetica degli edifici esistenti":** Il *Joint Research Centre* (JRC) della Commissione europea ha pubblicato i [risultati del workshop](#) dello scorso novembre. L'obiettivo del workshop era quello di migliorare la comprensione degli stakeholder sull'efficienza energetica e sugli aggiornamenti della sicurezza sismica degli edifici che stanno invecchiando, e di raccogliere feedback sul progetto pilota. Il rapporto fornisce riassunti del lavoro presentato per azione del Progetto Pilota insieme agli sviluppi previsti e alle questioni che meritano ulteriore considerazione. Gli argomenti includono le tecnologie per la riqualificazione sismica, energetica e combinata degli edifici esistenti, le metodologie per valutare l'effetto della riqualificazione combinata, l'attuazione delle misure di ristrutturazione, gli scenari di intervento, le attività di sensibilizzazione nonché le attività esterne e i progetti complementari agli obiettivi del progetto pilota. La parte finale della relazione è dedicata al recente lancio del **New European Bauhaus** (cfr. [Attività UE N° 1/2021](#)).